

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE “INSIEME OLTRE LA MUSICA” ASP**

## **TITOLO I Denominazione, Sede, Scopo e durata**

### **Art. 1 – Denominazione**

È costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, un'Associazione socioculturale di promozione sociale non avente fine di lucro denominata “INSIEME OLTRE LA MUSICA”.

### **Art. 2 – Sede Legale**

La sede legale è situata nella città di Roma. Si rinvia delibera di localizzazione al Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - Scopo**

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo la diffusione dell'educazione musicale, strumentale e vocale.

In particolare, la stessa si propone la formazione di giovani musicisti e musiciste. A tal fine ha promosso la nascita dell'ArchiinCanto, ensemble strumentale e vocale di ROMA. IL progetto prevede l'organizzazione di attività didattiche e concertistiche, seminari, corsi e masterclass, pubblicazioni di saggi e partiture inedite, e di tutto ciò che è relativo e necessario alla crescita ed all'affermazione del gruppo strumentale, anche attraverso attività aperte al pubblico, sempre nel rispetto degli scopi sociali. Prevede, inoltre, la partecipazione ad iniziative private e pubbliche, aventi scopi analoghi. Il progetto coinvolgerà il territorio municipale; prevede, altresì, anche a livello economico, eventuali interventi delle istituzioni locali, di sponsor etici, donazioni private e di attività orientate all'autofinanziamento, per garantire, attraverso collaborazioni anche con docenti esterni, un elevato insegnamento professionale.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie utili e necessarie per il conseguimento di dette finalità.

L'Associazione deve disporre di un sito internet ufficiale che costituisce a tutti gli effetti anche bacheca delle deliberazioni, con le opportune strategie di difesa della privacy dei soci/socie e dei consiglieri.

### **Art. 4 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione adottata esclusivamente nei modi

previsti dall'art. 25 del presente Statuto.

## **TITOLO II**

### **Soci/Socie**

di seguito denominati SOCI per facilità di lettura

#### **Art. 5 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che siano d'accordo con lo spirito del presente statuto che vengano ammessi all'Associazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che, avendo concorso alla costituzione dell'Associazione, firmeranno il presente Statuto.

Sono Soci Ordinari, secondo quanto stabilito all' art.6 :

-componenti dell'ensemble

- i genitori di tutti coloro che, previo esame d'ammissione, entreranno a far parte dell'ensemble,
- coloro che aderiranno all'Associazione nel corso della sua esistenza.

I soci sosterranno le attività della suddetta associazione, tramite il versamento della quota associativa, rispettandone lo Statuto e i regolamenti eventualmente operativi.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio/socia può venir meno per i seguenti motivi:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio associativo.
- Per decadenza, cioè, perdendo qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- Per delibera di esclusione dal consiglio direttivo a seguito di accertati motivi d'incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
- Per il ritardo nel pagamento della quota associativa.

#### **Art. 6 - Criteri di ammissione dei soci**

Il numero dei soci/socie è illimitato, l'iscrizione o la partecipazione all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Chi aspira a diventare socio/socia deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo specificando in essa: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio, il codice fiscale, la quota che si impegna a sottoscrivere.

Il consiglio direttivo provvederà ogni anno, entro il mese di novembre, alla revisione della lista dei soci/socie.. La partecipazione all'ensemble comporta l'obbligo di diventare socio/socia. Nel caso di partecipante minorenni, socio sarà il genitore, nel caso di partecipante maggiorenne socio potrà essere il ragazzo o la ragazza stessa.

Tutti i componenti dell'ensemble dovranno rispettare il regolamento che verrà proposto dal Direttore Artistico/Musicale e deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il/la richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato/a può proporre appello in Assemblea.

### **Art. 7 - I Soci Sostenitori**

Sono soci tesserati che si impegnano volontariamente ad appoggiare economicamente l'associazione attraverso il versamento di quote d'iscrizione di importo superiore a quello dei soci/socie. Non fanno parte dell'Assemblea Generale, né dell'Assemblea dei soci fondatori. Essi potranno anche impegnarsi ad appoggiare l'Associazione attraverso la fornitura di servizi e mezzi a titolo esclusivamente gratuito.

Hanno diritto a:

- a) Precedenza nell'acquisto di biglietti per concerti organizzati dall'associazione;
- b) Partecipare a seminari, convegni, conferenze, feste, riunioni, manifestazioni sociali, concerti
- c) organizzati dall'associazione salvo quanto stabilito dall'assemblea dei soci fondatori in seduta straordinaria volta per volta;
- d) Assistere alle prove di orchestra, salvo decisione contraria del direttore musicale o dettata da causa di forza maggiore;
- e) Avere inviti o biglietti con riduzione per manifestazioni concertistiche dell'associazione nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

### **Art. 8 – Diritti sociali e quote**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci/socie regolarmente iscritti/e e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

## **Art. 9 – Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci/socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente
- d) I revisori dei Conti
- e) Il collegio dei probiviri

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art.10 – L'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in via Ordinaria o Straordinaria con un preavviso di almeno dieci giorni, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Può essere convocata anche da almeno un terzo dei soci/socie regolarmente iscritti/e con atto motivato. E' presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un socio/socia nominato/a dall'assemblea stessa. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci/socie in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Hanno diritto al voto i soli soci Fondatori e Ordinari, ciascun socio/socia ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio/socia mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio/socia.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio/socia. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria anche dal consiglio direttivo.

L'Assemblea provvede a deliberare su:

- a) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- c) approvazione dei bilanci;
- d) nomina di probiviri e revisori dei conti qualora ne venga fatta richiesta;
- e) pronunciamenti su questioni che, per loro primaria importanza, si ritenga di dover sottoporre al giudizio dell'assemblea;
- f) approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività sociali;
- g) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita

- h) dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- i) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci/socie, anche tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti al libro soci.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

### **Art. 11 – Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci/socie e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati/associe.

### **Art. 12 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri: quattro sono eletti dall'Assemblea ordinaria e scelti tra tutti i soci/socie regolarmente iscritti/e, il quinto nella persona del Direttore Artistico/Musicale di cui al successivo art.19 del presente Statuto. Il consiglio resta in carica tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- emanare il regolamento interno e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- amministrare il patrimonio sociale;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione, per l'attuazione delle sue finalità.
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci/socie;
- l'esclusione degli associati/associe;

- la predisposizione annuale dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea.
- nominare soci/socie onorari

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Direttore Artistico/Musicale attraverso la posta elettronica e l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, e deve essere spedito a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri e il voto favorevole della maggioranza. La convocazione deve essere fatta tenendo conto degli impegni dei singoli. L'assenza immotivata a tre consecutive riunioni determina la decadenza dalla carica ricoperta. Nella prima riunione, il C.D. provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. Il C.D. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice –Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano. Durante il periodo in cui il C.D. è in carica, tutti i membri devono rispettare lo Statuto e i regolamenti, partecipando alle attività e versando regolarmente le quote ordinarie e straordinarie previste. In casi di inadempienza si decade dalla carica. Opportunamente regolamentate, le votazioni e le approvazioni dei bilanci e delle delibere possono essere disposte anche a mezzo posta o posta elettronica; le riunioni possono anche aver luogo tramite videoconferenza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale e le delibere sono a disposizione di tutti i soci/socie; l'associazione deve disporre di un sito internet ufficiale che costituisce a tutti gli effetti anche la bacheca delle deliberazioni, con le opportune strategie di difesa della privacy dei soci/socie e dei consiglieri.

### **Art.13 – Dimissioni o morte dei consiglieri**

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

### **Art.14 – Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e nei rapporti esterni. Presiede il Consiglio Direttivo ne predisponde l'ordine del giorno, controfirma ogni atto e verbale unitamente al Segretario,

visiona la posta in entrata ed uscita. Il Vicepresidente svolge le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e collabora alla gestione del sodalizio.

### **Art. 15 - Segretario**

Il Segretario coadiuva nelle sue attività il Presidente. Redige i verbali delle riunioni e le firma unitamente al Presidente. Predisponde i bilanci consuntivi e preventivi, ha la responsabilità dei registri verbali e contabile.

### **Art. 16 - Tesoriere**

Il Tesoriere, che può essere nominato anche esternamente al C.D. incassa i contributi dai soci, da enti, ecc., predisponde i versamenti, i pagamenti delle spese, ecc. coadiuva il segretario nella stesura dei bilanci e nel mantenimento della contabilità. La figura del tesoriere può essere cumulata con quella del segretario.

### **Art. 17 – Nomina Direttore Artistico Musicale**

Il Consiglio Direttivo può nominare in piena libertà un Direttore Artistico/Musicale nei modi previsti all'art. 18 del presente statuto.

### **Art. 18 - Compiti e requisiti del Direttore Artistico Musicale**

Il Direttore Artistico Musicale è il quinto membro del Consiglio direttivo ed è nominato dagli altri quattro membri del Consiglio Direttivo.

È compito del Direttore Artistico/Musicale adoperare tutte le strategie necessarie per la realizzazione del progetto, curare la formazione e la valorizzazione dei giovani musicisti coinvolti; è il responsabile unico della programmazione e della conduzione musicale dell'ensemble. Il Direttore Artistico Musicale ha la facoltà di individuare docenti specialisti per la formazione dei giovani musicisti o per specifici progetti musicali. Il Direttore Artistico/Musicale predisponde il programma annuale di tutte le iniziative artistiche, culturali, di spettacolo, didattiche e di formazione, secondo un apposito calendario, e stabilisce di concerto con il Consiglio Direttivo gli orari e modalità delle prove. Il Direttore Artistico Musicale deve possedere:

- a) Laurea in musica (qualsiasi disciplina) o Diploma di uno strumento musicale; un curriculum
- b) attestante una comprovata qualificazione un campo culturale/musicale e una adeguata esperienza gestionale, organizzativa;
- c) Elevate capacità relazionali e di comunicazione per saper coinvolgere nel progetto persone o figure artistiche necessari per promuovere in maniera adeguata l'ensemble
- d) Deve necessariamente avere delle competenze relative alla multimedialità perché sempre più le manifestazioni culturali sono eventi di tipo multimediale.

Il mandato dura tre anni ed è sempre rinnovabile. Il mandato può essere revocato dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) Gravi infrazioni allo Statuto e al relativo regolamento dell'Orchestra;
- b) Comprovata inefficienza o incapacità gestionale e organizzativa;
- c) In tutti gli altri casi in cui il suo comportamento arrechi o possa arrecare grave danno alla gestione artistica e finanziaria all'Ensemble e all'Associazione.

La decisione di revoca potrà essere presa solo dopo che il Direttore Artistico/Musicale sia stato debitamente richiamato e invitato per iscritto a non reiterare quanto gli viene contestato. L'avviso di revoca, adeguatamente documentato, deve essere notificato dal Presidente del Consiglio Direttivo al Direttore Artistico Musicale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano. All'avviso di revoca è consentito proporre ricorso entro quindici giorni dalla ricezione della notifica. Il Consiglio Direttivo, nel valutare il ricorso, può soprassedere alla revoca ed eventualmente impartire precise direttive al Direttore Artistico/Musicale per evitare il ripetersi di ciò che gli viene contestato. La decisione di revoca da parte del Consiglio Direttivo è definitiva e inappellabile. Infine, il Direttore Artistico/Musicale elaborerà il regolamento dell'Orchestra, poi valutato dal Consiglio Direttivo che lo approverà.

### **TITOLO III** **Patrimonio sociale**

#### **Art. 19 – Quota associativa**

Ogni anno il Consiglio Direttivo delibera la quota associativa dovuta dai soci/socie per l'anno sociale in corso. Dietro versamento della quota, ciascun socio/socia viene iscritto in un apposito registro; se previsto, il segretario rilascia una tessera individuale firmata dal Presidente, comprovante l'iscrizione e la categoria di appartenenza. Sono soci sostenitori coloro che intendono sostenere economicamente l'associazione, versando una quota almeno doppia rispetto a quella deliberata.

#### **Art.20 – Compensi e rimborsi spese**

Non è prevista alcuna forma di compenso a favore degli associati, fatti salvi gli eventuali rimborsi spesa deliberati dal Consiglio Direttivo. I soci/socie non possono chiedere il rimborso neanche parziale delle quote associative.

#### **Art. 21 – Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le

norme nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea generale e, senza diritto di voto, a quelle del consiglio direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. Essi possono avvalersi, se ritenuto necessario, della consulenza di personale esterno all'associazione.

#### **Art. 22 – Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, si compone di tre membri e due supplenti. Dirime le controversie associative giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio è inappellabile.

#### **Art. 23 - Fondo Comune**

I contributi degli associati/associate e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati/associate non possono chiedere la divisione del fondo e né pretendere la quota in caso di recesso.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritto sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire gli utili o avanzi di gestione che potrebbero derivare durante la vita dell'associazione, gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito altresì da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 24 - Bilancio ed esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale. L'assemblea generale deve essere convocata e provvedere alla sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Entro le stesse date il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio in corso

che dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che potrebbero derivare durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività dell'associazione.

## **TITOLO IV**

### **Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### **Art. 25 - Scioglimento**

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con la votazione dei tre quarti dell'assemblea; in tal caso deve essere contestualmente nominata una commissione con lo scopo di destinare il fondo e i beni mobili e immobili e procedere alla chiusura di ogni pendenza e rapporto con persone fisiche, giuridiche ed enti.

#### **Art. 26 – Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

#### **Art. 27 – Trattamento dati**

I soci autorizzano al trattamento dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi all'attività dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 e delle successive integrazioni e/o sostituzioni e altresì si impegnano al rispetto di tale adempimento in tutte le attività

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente \_\_\_\_\_

Il Vice Presidente \_\_\_\_\_

Il Segretario \_\_\_\_\_

Il Tesoriere \_\_\_\_\_